



**CONSIGLIO REGIONALE
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Ufficio resoconti consiliari

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

Amt für Sitzungsberichte

**ATTI
CONSILIARI**

XIV Legislatura
2008 - 2013

**SITZUNGSBERICHTE
DES REGIONALRATES**

XIV Gesetzgebungsperiode
2008 – 2013

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 15.04

VORSITZ: PRÄSIDENTIN ZELGER THALER
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE ZELGER THALER

PRÄSIDENTIN: Ich wünsche allen einen guten Nachmittag und ersuche um den Namensaufruf.

CIVICO: *(segretario):(fa l'appello nominale)*
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE DEPAOLI
VIZEPRÄSIDENT DEPAOLI ÜBERNIMMT DEN VORSITZ

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Dellai, Filippin, Laimer, Pichler-Rolle, Viola e Widmann.
Prego dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

SEPP: *(segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENTIN ZELGER THALER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ
ASSUME LA PRESIDENZA LA PRESIDENTE ZELGER THALER

PRÄSIDENTIN: Danke für die Verlesung des Protokolls.
Ich verlese die Mitteilungen:

Am 28. Juni 2012 haben die Regionalratsabgeordneten Savoi und Civettini den Gesetzentwurf Nr. 49: Maßnahmen zur Eindämmung der Kosten der Politik und Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 28. Oktober 2004 (seinerseits abgeändert durch das Regionalgesetz Nr. 4 vom 30. Juni 2008), durch das Regionalgesetz Nr. 8 vom 16. November 2009 und durch das Regionalgesetz Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 „Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses“ eingebracht.

Es sind folgende Anfragen mit der Bitte um schriftliche Beantwortung eingereicht worden:

- Nr. 168,** eingebracht am 12. Juni 2012 von den Regionalratsabgeordneten Klotz und Knoll, um zu erfahren, ob die Region für das Alpinitreffen, das im Mai 2012 in Bozen abgehalten worden ist, einen Beitrag gewährt hat, wer den entsprechenden Antrag eingereicht hat und auf welchen Betrag sich der Beitrag beläuft;
- Nr. 169,** eingebracht am 14. Juni 2012 von den Regionalratsabgeordneten Penasa, Artioli, Civettini, Savoi, Paternoster, Casna und Filippin, um Auskunft über die beachtlichen Bewegungen bei der Vermögensrechnung zu erhalten, die aus der allgemeinen Rechnungslegung der Region für das Finanzjahr 2008 hervorgehen, welche Gründe es dafür gibt und um im Detail in Erfahrung zu bringen, welche Posten abgeändert und welche Ermächtigungsdekrete erlassen wurden, wobei darum ersucht wird, eine Kopie der entsprechenden Unterlagen zu erhalten.

Die Anfragen Nr. 158 und 159 sind beantwortet worden. Die Anfragen und die entsprechenden Antworten bilden integrierten Bestandteil des stenographischen Berichts über diese Sitzung.

Von Seiten der Gemeinde Soraga ist am 18. Juni 2012 der Beschluss des Gemeinderates Nr. 22 vom 28. Mai 2012 übermittelt worden, der die Genehmigung des „Beschlussantrages für die Aufrechterhaltung der Außenabteilung des Landesgerichtes von Trient in Cavalese mit Bezug auf das Ermächtigungsgesetz der Regierung zur Neuordnung der Verteilung der Gerichtssämer auf dem Gebiet (Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011)“ zum Gegenstand hat.

Der Beschluss liegt im Sekretariat des Regionalrates zur Einsichtnahme auf.

COMUNICAZIONI:

In data 28 giugno 2012 i Consiglieri regionali Savoi e Civettini hanno presentato il disegno di legge n. 49: Misure per il contenimento dei costi della politica e modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 (a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4), dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8 e dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale”.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

- n. 168,** presentata in data 12 giugno 2012 dai Consiglieri regionali Klotz e Knoll, per sapere se la Regione ha concesso un contributo finanziario per l'Adunata degli Alpini, svoltasi a Bolzano nel maggio del 2012, da chi è stata presentata la domanda e quanto ammonta il contributo stesso;
- n. 169,** presentata in data 14 giugno 2012 dai Consiglieri regionali Penasa, Artioli, Civettini, Savoi, Paternoster, Casna e Filippin, per avere delucidazioni in merito all'ingente miglioramento patrimoniale rilevabile dal Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008,

per conoscerne le motivazioni, il dettaglio delle voci variate, gli atti autorizzativi adottati e avere copia della documentazione a supporto.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 158 e 159. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Da parte del Comune di Soraga è pervenuta, in data 18 giugno 2012, la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 maggio 2012, riguardante l'approvazione della "Mozione per la salvaguardia della Sezione distaccata di Cavalese del Tribunale di Trento, con riferimento alla legge di delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (legge del 14 settembre 2011, n. 148)".

La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso la Segreteria del Consiglio regionale.

Gibt es Einwände zum Protokoll? Ich sehe keine, dann betrachten wir es als genehmigt und fahren in der Tagesordnung fort.

Bitte, Abg. Leitner, Sie haben das Wort.

LEITNER: Danke, Frau Präsidentin, zum Fortgang der Arbeiten. Ich beantrage die Vorziehung des Tagesordnungspunktes Nr. 7, des Begehrensantrages Nr. 11, eingereicht im Jänner 2011 angesichts der Tatsache, dass es eine Diskussion in der Bevölkerung gibt, die sich eine klare Aussage seitens der Mehrheit auch im Zusammenhang mit dem Fortbestehen der Region und des Regionalrates erhofft. Und weil es auch immer wieder unterschiedliche Aussagen von verschiedenen politischen Parteien im Zusammenhang mit der Zukunft der Region gibt, möchte ich, dass dieser Antrag vorgezogen wird, damit wir auch da der Bevölkerung ein klares Signal geben können.

PRÄSIDENTIN: Kollege Leitner, Ihr Fraktionssprecher hat bereits die Vorziehung des Punktes beantragt. Dies ist aber erst möglich, nachdem wir den jetzigen Punkt beendet haben und wir auch das Gesetz zu den Gemeinden, das auch vorgezogen worden ist, behandelt haben. Im Anschluss wird über Ihre Vorziehung und über drei weitere Vorziehungsanträge abgestimmt.

Wir kommen jetzt zur Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 1: **Gesetzentwurf Nr. 34: Änderungen zum Regionalgesetz vom 1. August 1985, Nr. 3 „Wiederanlegung, Wiederherstellung und Ergänzung des Grundbuches“ (eingebracht vom Regionalausschuss) – Fortsetzung.**

Wir fahren jetzt mit der Behandlung fort. In der letzten Sitzung ist mir ein Fehler unterlaufen. Nachdem es einen Art. 5-bis gibt, hatte ich den Art. 5 übersehen, auch weil ich das Abstimmungsergebnis des vorhergehenden Artikels dort hingeschrieben hatte. Ich verlese jetzt Art. 5, den wir jetzt behandeln.

Art. 5

Einfügung des Art. 5-bis in das Regionalgesetz Nr. 3/1985

(1) Nach dem Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 5-bis

(1) Der Kommissär nimmt die Anmerkung betreffend die Einleitung des Verfahrens laut diesem Abschnitt beim zuständigen Grundbuchsamt vor.“

Art. 5

Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

1. Il commissario cura l'annotazione dell'avvio della procedura di cui al presente capo presso l'ufficio tavolare competente.”

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über diesen Art. 5 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 20 Enthaltungen und 27 Jastimmen ist der Art. 5 genehmigt.

Wir kommen jetzt zu Art. 8:

Art. 8

Änderungen zum Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

(1) Im Art. 11 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden die Worte „der Bezirksrichter des Gerichtsbezirkes“ durch die Worte „der Richter des zuständigen Gerichtes“ ersetzt.

VICE PRESIDENTE:

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 1985 le parole: “il Pretore del mandamento” sono sostituite dalle parole: “il giudice del tribunale competente”.

PRÄSIDENTIN: Ich sehe dazu keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über diesen Art. 8 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 19 Enthaltungen und 30 Jastimmen ist der Art. 8 genehmigt.

Wir kommen jetzt zu einem Änderungsantrag, Prot. Nr. 1216, eingebracht vom Abg. Filippin:

Zusatzantrag zu Art. 8: Nach Art. 8 wird der nachstehend angeführte neue Art. 8-bis eingefügt:

„8-bis

(Änderungen zum Art. 12 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985)

1. Nach Art. 12 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird der nachstehend angeführte Art. 12-bis hinzugefügt:

12-bis
(*Offenkundigkeit des Grundbuchsystems*)

1. Zwecks Offenkundigkeit des Liegenschaftsbestandes des Grundbuchs kann jedermann auf sämtliche Daten und auf alle Anträge und Unterlagen, die im Grundbuchsamt aufliegen, zugreifen und in diese Einsicht nehmen.“.

VICE PRESIDENTE: Emendamento prot. n. 1216, primo firmatario il consigliere Filippin, che recita: Dopo l'art. 8 viene aggiunto il seguente nuovo art. 8-bis:

“Art. 8-bis
(*Modificazioni dell'art. 12 della legge regionale n. 3 del 1985*)

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 3 del 1985 viene aggiunto il seguente art. 12-bis:

Art. 12-bis
(*Pubblicità del sistema tavolare*)

“1. Per la pubblicità immobiliare del sistema tavolare, tutti possono accedere liberamente e consultare tutti i dati e tutte le istanze e documenti presenti all'ufficio tavolare”.

PRÄSIDENTIN: Abg. Penasa, Sie haben das Wort.

PENASA: Grazie, Presidente. Questa proposta di emendamento era stata sottoposta all'aula, proprio perché si fa carico di raccogliere una serie di esigenze, rappresentate dai cittadini rispetto alle novità introdotte nell'ambito della consultazione del sistema.

È pur vero che la disponibilità di accesso è prevista da un articolo di legge, però qualche tipo di problema è stato incontrato e per questo motivo avevamo proposto l'emendamento aggiuntivo. Emendamento che, a seguito di alcuni chiarimenti intervenuti in questo momento, ritiro, ma che ci riserviamo di sottoporre all'attenzione come questione ancora aperta, nell'ambito dell'attuazione di quelli che sono i diritti che questa legge assolutamente deve salvaguardare, rispetto a questioni che attengono alla proprietà.

Quindi l'emendamento aggiuntivo viene ritirato.

PRÄSIDENTIN: Danke! Dann ist dieser Antrag zurückgezogen.
Dann kommen wir zu Art. 9:

Art. 9
Änderungen zum Art. 13 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 13 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abs. 1 Buchst. a) wird das Wort „einleitend“ durch die Worte „falls notwendig, vorab“ ersetzt.
- b) Im Abs. 1 Buchst. b) werden die Worte „die Katastralmappen“ durch die Worte „die Katasterkartographie“ ersetzt.

VICE PRESIDENTE:

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 lettera a) dopo le parole: "di accertare preliminarmente" sono inserite le parole: ", ove necessario,";
- b) nel comma 1 lettera b) le parole: "le mappe catastali" sono sostituite dalle parole: "la cartografia catastale".

PRÄSIDENTIN: Danke! Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 9 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 18 Enthaltungen und 28 Jastimmen ist der Art. 9 genehmigt.

Art. 10

Änderungen zum Art. 15 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 15 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nach den Worten „Buchst. a) und b)“ die Worte „und des Art. 1-bis Abs. 1 Buchst. a)“ eingefügt.

VICE PRESIDENTE:

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1985 dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le parole: "e dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a)".

PRÄSIDENTIN: Danke! Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 10 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 19 Enthaltungen und 26 Jastimmen ist der Art. 10 genehmigt.

Art. 11

Änderungen zum Art. 16 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 16 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abs. 1 werden nach den Worten „Die Ergebnisse der Erhebungen werden zusammen mit den“ die Worte „Auszügen aus der Katasterkartographie der betreffenden Parzellen und mit den Hausgrundrissen für die in materielle Anteile geteilten Parzellen laut Art. 17 Abs. 3 sowie mit den“ eingefügt.
- b) Im Abs. 6 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Die Provinzen können für das jeweilige Zuständigkeitsgebiet die Modalitäten für die Beteiligung der Betroffenen an den Kosten in Zusammenhang mit der Vorlegung der in das Protokoll aufgenommenen Privaturkunden festlegen.“.

- c) Nach Abs. 6 wird der nachstehende Absatz eingefügt:
„(6-bis) Im Fall einer Vorlegung von Privaturkunden im Sinne des Abs. 6 nimmt der Kommissär von Amts wegen die Anmerkung im geltenden Grundbuch vor, wobei dem Antrag eine Kopie der Unterlagen und – falls der Gegenstand des Aktes nicht mit den geltenden Grundbuchseintragungen übereinstimmt – der Auszug aus der Katasterkartographie oder die Planskizze beizulegen sind.“

VICE PRESIDENTE:

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: “si assumono a verbale” sono inserite le parole: “con gli estratti della cartografia catastale delle relative particelle e con i piani di casa per le particelle divise in porzioni materiali di cui all'articolo 17, comma 3,”;
- b) nel comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla presentazione delle scritture private assunte a verbale.”;
- c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Nel caso di presentazione di scritture private ai sensi del comma 6, il commissario provvede d'ufficio all'annotazione nel libro fondiario in vigore mediante istanza con allegata copia dei documenti e, quando l'oggetto dell'atto non risulti conforme alle risultanze tavolari in vigore, con l'estratto della cartografia catastale o la planimetria.”

PRÄSIDENTIN: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 11 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 13 Enthaltungen, 7 Gegenstimmen und 24 Jastimmen ist der Art. 11 genehmigt.

Art. 12

Änderung der Überschrift des IV. Abschnitts des 1. Kapitels des I. Titels des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im 1. Kapitel des I. Titels des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird die Überschrift des IV. Abschnitts durch nachstehende Überschrift ersetzt: „Verfassung der Grundbuchseinlagen“.

VICE PRESIDENTE:

Art. 12

Modificazione della rubrica della Sezione IV del Capo I Titolo I della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel titolo I capo I della legge regionale n. 3 del 1985 la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente “Della compilazione delle partite tavolari”.

PRÄSIDENTIN: Danke! Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 12 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 20 Enthaltungen, 1 Gegenstimme und 27 Jastimmen ist der Art. 12 genehmigt.

Art. 13

Änderungen zum Art. 17 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 17 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abs. 1 werden nach den Worten „die neuen Grundbuchseinlagen“ die Worte „gemäß den im Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 4 und in der entsprechenden Verordnung festgelegten Kriterien“ eingefügt.
- b) Im Abs. 3 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Die Provinzen können für das jeweilige Zuständigkeitsgebiet die Modalitäten für die Beteiligung der Betroffenen an den Kosten in Zusammenhang mit der Erstellung der endgültigen Planskizzen festlegen.“.
- c) Die Abs. 4, 5 und 6 werden aufgehoben.

VICE PRESIDENTE:

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: “nuove partite tavolari” sono aggiunte le parole: “secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e dal relativo regolamento”;
- b) nel comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo “Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alla spesa dei soggetti interessati conseguenti all'attività di redazione delle planimetrie definitive.”;
- c) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

PRÄSIDENTIN: Bitte Abg. Penasa, Sie haben das Wort.

PENASA: Grazie, Presidente. All'articolo 13, come all'articolo 11, sono previste delle modalità di concorso alla spesa per i soggetti privati per l'attività di redazione delle planimetrie definitive e nell'articolo precedente per la presentazione delle scritture private.

Vorrei chiedere all'assessore competente: precedentemente questo tipo di intervento era un intervento che veniva svolto esclusivamente a carico della pubblica amministrazione e oggi si introduce questa compartecipazione e, se del caso, perché?

PRÄSIDENTIN: Ich gebe das Wort der Regierung, bitte Abg. Chiocchetti.

CHIOCCHETTI: Grazie. Precedentemente i privati arrivavano già con gli atti e con tutta la documentazione completa e pronta con spese, di fatto, a loro

carico; con questa modifica, sia all'articolo 11 che all'articolo 13 si vuole accedere alla possibilità che sia la Provincia ad intervenire per concorrere alla spesa di questi soggetti. Si è ritenuto che, in relazione alla procedura di ripristino, sarebbe opportuno aiutarli a concorrere alle spese. Grazie.

PRÄSIDENTIN: Danke! Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 13 ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?
Mit 21 Enthaltungen und 29 Jastimmen ist der Art. 13 genehmigt.

Art. 14

Änderungen zum Art. 18 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 18 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abs. 1 werden die Worte „die Katastralmappen“ durch die Worte „die Katasterkartographie“ ersetzt und die Worte „sowie in die anderen Register und Verzeichnisse“ werden gestrichen.
- b) Im Abs. 5 werden die Worte „, in der Katastralmappe und in den entsprechenden Katastralakten“ durch die Worte „sowie in der Katasterkartographie“ ersetzt.

VICE PRESIDENTE:

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: “delle mappe catastali” sono sostituite dalle parole: “della cartografia catastale” e le parole: “nonché degli altri registri ed elenchi” sono soppresse;
- b) nel comma 5 le parole: “, nella mappa e nei corrispondenti atti catastali” sono sostituite dalle parole: “e nella cartografia catastale”.

PRÄSIDENTIN: Wortmeldungen?

Bitte, Cons. Casna.

CASNA: Ciò che la gente si aspetta da noi è che sparisca una volta per sempre la casta di notai e mi appello all'Austria in questo momento, dove le cose si fanno seriamente, basta soltanto preparare un atto da un avvocato o da un'altra persona e si va dal notaio esclusivamente per il vero di firma, risparmiando migliaia e migliaia di euro. Mi risulta che i cittadini trentini, ma anche dell'Alto Adige, vadano in Austria a far rogitare la loro volontà.

Quindi qui stiamo parlando di cosucce che valgono poco, ma saltiamo la sostanza. Noi vorremmo che anche in Trentino e in Alto Adige sparisse la casta di notai, almeno per ciò che attiene gli immobili catastali. Grazie.

ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE DEPAOLI
VIZEPRÄSIDENT DEPAOLI ÜBERNIMMT DEN VORSITZ

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 14.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 24 voti favorevoli e 19 astensioni, l'articolo 14 è approvato.

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- b) nel comma 3 le parole: "Le iscrizioni" sono sostituite dalle parole: "Per tutta la durata della procedura le iscrizioni".

MUNTER:

Art. 15

Änderungen zum Art. 20 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 20 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.
- b) Im Abs. 3 werden die Worte „Die Eintragungen betreffend Anträge, die im genannten Zeitraum eingebracht wurden, müssen“ durch die Worte „Für die gesamte Verfahrensdauer müssen die Eintragungen betreffend die im genannten Zeitraum eingebrachten Anträge“ ersetzt.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 15.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 26 voti favorevoli e 21 astensioni, l'articolo 15 è approvato.

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 1985 è abrogato.

MUNTER:

Art. 16

Änderungen zum Art. 22 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 22 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird der Abs. 1 aufgehoben.

** art. 16

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 16.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 25 voti favorevoli e 19 astensioni, l'articolo 16 è approvato.

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 3 del 1985 è sostituito dal seguente:

“1. L'ufficio del catasto, eseguite le rettifiche mappali ordinate dal commissario, provvede alle conseguenti variazioni di superficie dandone comunicazione all'ufficio tavolare mediante fogli di notifica da riportare d'ufficio nell'indice reale.”

MUNTER:

Art. 17

Änderungen zum Art. 26 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Art. 26 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird der Abs. 1 durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Das Katasteramt sorgt nach Durchführung der vom Kommissär angeordneten Mappenberichtigungen für die nachfolgenden Flächenänderungen, wobei es das Grundbuchsamt mittels Anmeldungsbögen davon in Kenntnis setzt, die im Grundstücksverzeichnis von Amts wegen einzutragen sind.“

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 17.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e 14 astensioni, l'articolo 17 è approvato.

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 45 della legge regionale n. 3 del 1985

1. Nel comma 2 la parola: “Pretore” è sostituita dalle parole: “giudice tavolare”.

MUNTER:

Art. 18

Änderungen zum Art. 45 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Im Abs. 2 wird das Wort „Bezirksrichter“ durch das Wort „Grundbuchsrichter“ ersetzt.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 18.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e 16 astensioni, l'articolo 18 è approvato.

Art. 19

Inserimento del Capo V-bis e dell'articolo 45-bis nel Titolo I della legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente capo:

“Capo V-bis
*Della procedura concernente la correzione di discordanze tra libro fondiario e
catasto prevista dall’articolo 1-bis, comma, 1 lettera b)*”.

2. Dopo l’articolo 45, nel capo V-bis della legge regionale n. 3 del 1985, è inserito il seguente articolo:

“Art. 45-bis

1. La procedura prevista dall’art. 1-bis, comma 1, lettera b) è attivata su segnalazione dell’ufficio del catasto o del libro fondiario alla commissione istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

2. La commissione verifica i presupposti di legge, assume d’ufficio la documentazione depositata presso il catasto e il libro fondiario e acquisisce gli elaborati tecnici necessari, convoca tutti i titolari dei diritti reali e coloro che risultano interessati in base alle iscrizioni del libro fondiario.

3. Il commissario, sentite le parti, redige apposito verbale, che costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.”

MUNTER:

Art. 19
*Einfügung des Kapitels V-bis und des Art. 45-bis im I. Titel des
Regionalgesetzes Nr. 3/1985*

1. Nach dem Art. 45 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehendes Kapitel eingefügt:

„KAPITEL V-bis
*Verfahren gemäß Art. 1-bis Abs. 1 Buchst. b) zur Berichtigung von
Abweichungen zwischen Grundbuch und Kataster*

2. Nach dem Art. 45 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird im Kapitel V-bis nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 45-bis

1. Das im Art. 1-bis Abs. 1 Buchst. b) vorgesehene Verfahren wird nach Mitteilung seitens des Kataster- oder des Grundbuchsamtes an die im Sinne des Art. 2 Abs. 3 eingesetzte Kommission eingeleitet.

2. Die Kommission überprüft das Bestehen der gesetzlichen Voraussetzungen, holt von Amts wegen die beim Kataster und beim Grundbuch hinterlegten Unterlagen sowie die notwendigen technischen Unterlagen ein und bestellt alle Inhaber der dinglichen Rechte sowie alle Personen, die aufgrund der Grundbucheintragungen vom Verfahren betroffen sind.

3. Nach Anhören der Parteien verfasst der Kommissär eine diesbezügliche Niederschrift, die als Rechtstitel für die darauf folgenden grundbücherlichen Amtshandlungen und die entsprechenden Änderungen im Kataster gilt.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 19.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 27 voti favorevoli e 18 voti contrari, l'articolo 19 è approvato.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 45-ter nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'articolo 45-*bis* della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente articolo:

“Art. 45-*ter*

1. Completate le operazioni previste dall'articolo 45-*bis*, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

MUNTER:

Art. 20

Einfügung des Art. 45-ter in das Regionalgesetz Nr. 3/1985

1. Nach dem Art. 45-*bis* des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 45-*ter*

1. Nach Abschluss der im Art. 45-*bis* vorgesehenen Amtshandlungen übermittelt der Kommissär die Akte an die beim Oberlandesgericht errichtete Überprüfungscommission, welche die Gesetzeskonformität des angewandten Verfahrens überprüft.

2. Nach dieser Überprüfung übermittelt die Überprüfungscommission die Akte dem Kommissär, der eventuelle Berichtigungen vornimmt.

3. Der Kommissär übermittelt die Akte mit einem entsprechenden Antrag an das zuständige Grundbuchsamt, das daraufhin die Eintragungen ins Grundbuch vornimmt.

4. Der Abschluss des Verfahrens erfolgt mit der Zustellung des diesbezüglichen Grundbuchsbeschlusses im Sinne des Art. 123 des dem königlichen Dekret vom 28. März 1929, Nr. 499 beiliegenden Neues Textes des allgemeinen Grundbuchgesetzes.“

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 20.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 26 voti favorevoli, 1 voto contrario e 18 astensioni, l'articolo 20 è approvato.

Art. 21
*Inserimento del Capo V-ter e dell'articolo 45-quater nel Titolo I
della legge regionale n. 3 del 1985*

1. Dopo l'articolo 45-ter della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente capo:

“Capo V-ter
*Della procedura concernente l'acquisizione di documentazione tecnica
aggiuntiva prevista dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c)*”

2. Dopo l'articolo 45-ter, nel capo V-ter della legge regionale n. 3 del 1985, è inserito il seguente:

“Art. 45-quater

1. La procedura prevista dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c) è attivata su richiesta di tutti i proprietari interessati e inoltrata per iscritto all'ufficio del catasto competente.

2. Alla richiesta è allegato un apposito tipo di frazionamento approvato dall'ufficio del catasto competente o altra documentazione tecnica individuata dalle Province per i territori di rispettiva competenza. Se la richiesta riguarda edifici divisi in porzioni materiali deve essere altresì allegato il piano di casa materialmente diviso, ai fini della rettifica di configurazione.

3. La posizione della linea di confine deve essere coerente con quella desumibile dalla cartografia catastale e dalla documentazione tecnica depositata al catasto.

4. L'ufficio del catasto, verificati i presupposti, predispone apposita relazione da inviare con la relativa documentazione alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

5. La commissione convoca tutti i richiedenti e i titolari dei diritti reali interessati, e redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti in presenza del commissario. Il verbale costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.

6. Nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti previsti o di carenza di titoli giustificativi il commissario redige verbale di diniego e rimette gli atti al catasto per le operazioni di competenza.”

MUNTER:

Art. 21
*Einfügung des Kapitels V-ter und des Art. 45-quater im I. Titel des
Regionalgesetzes Nr. 3/1985*

1. Nach dem Art. 45-ter des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehendes Kapitel eingefügt:

„KAPITEL V-ter
*Verfahren betreffend das im Art. 1-bis Abs. 1 Buchst. c) vorgesehene Einholen
zusätzlicher technischer Unterlagen*“

2. Nach dem Art. 45-ter des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird im Kapitel V-ter nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 45-quater

1. Das im Art. 1-bis Abs. 1 Buchst. c) vorgesehene Verfahren wird auf schriftlichen Antrag aller betroffenen Eigentümer eingeleitet, der beim zuständigen Katasteramt einzureichen ist.

2. Dem Antrag muss ein entsprechender, vom zuständigen Katasteramt genehmigter Teilungsplan oder eine andere, von den Provinzen für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet festgelegte technische Unterlage beigelegt werden. Betrifft der Antrag Gebäude, die in materielle Anteile geteilt sind, so ist zum Zwecke der Berichtigung der Darstellung dem Antrag auch der in materielle Anteile geteilte Hausgrundriss beizulegen.

3. Der Verlauf der Grenzlinie muss mit dem aus der Katasterkartographie und aus den beim Kataster hinterlegten technischen Unterlagen hervorgehenden Verlauf übereinstimmen.

4. Nach Überprüfung des Bestehens der Voraussetzungen verfasst das Katasteramt einen entsprechenden Bericht, der zusammen mit den betreffenden Unterlagen der im Sinne des Art. 2 Abs. 3 eingesetzten Kommission zu übermitteln ist.

5. Die Kommission bestellt alle Antragsteller und vom Verfahren betroffenen Inhaber der dinglichen Rechte und verfasst eine entsprechende Niederschrift, die im Beisein des Kommissärs von den Parteien zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift gilt als Rechtstitel für die darauf folgenden grundbücherlichen Amtshandlungen und die entsprechenden Änderungen im Kataster.

6. Sollten die vorgesehenen Voraussetzungen nicht bestehen oder die Rechtstitel fehlen, verfasst der Kommissär eine Niederschrift zur Ablehnung und übermittelt die Akte dem Kataster, der die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Amtshandlungen vornimmt.“

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 21.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 26 voti favorevoli e 18 astensioni, l'articolo 21 è approvato.

Art. 22

Inserimento dell'articolo 45-quinquies nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'articolo 45-quater della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

“Art. 45-quinquies

1. Completate le operazioni previste dall'articolo 45-quater, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499."

MUNTER:

Art. 22

Einfügung des Art. 45-quinquies in das Regionalgesetz Nr. 3/1985

1. Nach dem Art. 45-*quater* des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 45-quinquies

1. Nach Abschluss der im Art. 45-*quater* vorgesehenen Amtshandlungen übermittelt der Kommissär die Akte an die beim Oberlandesgericht errichtete Überprüfungscommission, welche die Gesetzeskonformität des angewandten Verfahrens überprüft.

2. Nach dieser Überprüfung übermittelt die Überprüfungscommission die Akte dem Kommissär, der eventuelle Berichtigungen vornimmt.

3. Der Kommissär übermittelt die Akte mit einem entsprechenden Antrag an das zuständige Grundbuchsamt, das daraufhin die Eintragungen ins Grundbuch vornimmt.

4. Der Abschluss des Verfahrens erfolgt mit der Zustellung des diesbezüglichen Grundbuchsbeschlusses im Sinne des Art. 123 des dem königlichen Dekret vom 28. März 1929, Nr. 499 beiliegenden Neuen Textes des allgemeinen Grundbuchgesetzes.“

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 22.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 27 voti favorevoli e 20 astensioni, l'articolo 22 è approvato.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 45-sexies nella legge regionale n. 3 del 1985

1. Dopo l'articolo 45-*quinquies* della legge regionale n. 3 del 1985 è inserito il seguente:

“Art. 45-sexies

1. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le tariffe dei diritti tavolari relativi alla procedura prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera c).“

MUNTER:

Art. 23

Einfügung des Art. 45-sexies in das Regionalgesetz Nr. 3/1985

1. Nach dem Art. 45-*quinquies* des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird nachstehender Artikel eingefügt:

„Art. 45-sexies

1. Die Provinzen können für das jeweilige Zuständigkeitsgebiet die Tarife der Grundbuchsgebühren in Zusammenhang mit dem im Art. 1-*bis* Abs. 1 Buchst. c) vorgesehenen Verfahren festlegen.“

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 23.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 26 voti favorevoli e 20 astensioni, l'articolo 23 è approvato.

Articolo 24

Abrogazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 3 del 1985

1. L'articolo 46 della legge regionale n. 3 del 1985 è abrogato.

MUNTER:

Articolo 24

Aufhebung des Art. 46 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985

1. Der Art. 46 des Regionalgesetzes Nr. 3/1985 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 24.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 26 voti favorevoli e 18 astensioni, l'articolo 24 è approvato.

Qualcuno intende intervenire in dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il consigliere Eccher. Ne ha facoltà.

ECCHER: Grazie, Presidente. Volevo fare una dichiarazione in questo senso, mi sono astenuto in tutti questi articoli, pur ritenendo che è una legge che snellisce le procedure e che ha tanti elementi positivi. C'è una considerazione fatta dal consigliere Casna che si potevano evitare dei doppioni e lasciare gli avvocati e non i notai, però questo è un dettaglio tecnico.

Quello che mi rammarica è che in questo momento storico di riduzione dei costi, vogliamo contenere le spese pubbliche, il costo dei due Consigli, snellire, razionalizzare la spesa, vedo che questo libro fondiario che è stato un vanto di Maria Teresa, un vanto della Regione, un vanto della nostra autonomia, un vanto di tutto, siamo riusciti a dividerlo.

Questo ha portato quasi il raddoppio dei costi e della burocrazia. Oggi che siamo qui a discutere questo libro fondiario, che è stato un vanto della nostra autonomia, siamo qui a discutere dei cavilli, ma non vediamo il peccato originale che ha generato tutto questo. È stato un grosso peccato originale, un peccato per la nostra autonomia, un peccato per la nostra Regione, abbiamo raddoppiato le spese, raddoppiato la burocrazia per una cosa che era certamente validissima e tutti saremo stati contenti.

Mi chiedo come facciamo in questo momento storico, Presidente, in cui cerchiamo di ridurre i costi, giustificare quello che hanno fatto i nostri predecessori, noi non c'eravamo, a far sì di dividere un libro fondiario, che era stata una cosa molto bella.

Con questo rammarico mi asterrò anche nel voto finale, pur ritenendo che questi articoli hanno migliorato la situazione, però certamente c'è

questo grosso rammarico che questa opportunità l'abbiamo persa e di fronte all'opinione pubblica non riusciamo a giustificare quello che abbiamo fatto e soprattutto i costi a cui ci sottoponiamo per questa scelta, fatta in modo poco lungimirante, poco aperto, soltanto ideologizzato. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

CASNA: Grazie, Presidente. Sicuramente il libro fondiario e il tavolare della nostra Regione è un vanto nei confronti di altre regioni e vedo con apprezzamento il tentativo di migliorarlo e renderlo più efficace e più vicino alla gente e su questo nulla da dire.

L'argomento più importante, a mio avviso, poteva essere questa un'occasione propizia, veramente, se volevamo essere vicini alla gente, togliere quei fronzoli rinascimentali della figura del notaio, quando in Europa oggi questa figura non c'è da nessuna parte, forse in Spagna esiste la figura del notaio; in Austria, che è la madre di questa legge, non esiste il notaio, vi è il vero di firma e basta ed è demandato ad altri enti, ad altri istituti la formazione della volontà dei cittadini, mi riferisco agli avvocati, ai commercialisti, ai geometri stessi e recentemente alle diverse Alternative Dispute Resolution (ADR), dove viene demandato ad una conciliazione, se vi è una controversia, eventuali dispute relative alla proprietà e non necessariamente bisogna ricorrere al notaio.

Sarebbe una cosa bella se potessimo far passare questa idea di rendere più celere, più sbrigativa, ma anche sicura nello stesso tempo, non vogliamo distruggere il libro fondiario e il tavolare, quella certezza, quella solidità che l'ha caratterizzato va conservata con passi di piombo, perché non vogliamo smantellare questo bell'istituto che si chiama libro fondiario e tavolare. Però se si potesse veramente arrivare a fare un trasferimento di proprietà, visto che i soldi sono sempre di meno e la gente ha bisogno di risparmiare, trovare la figura che possa andare dal notaio certo, ma soltanto per le autentiche di firma, come del resto è in Austria, dove si va dagli avvocati, si va da altri liberi professionisti, esperti in questo settore ed in ultima istanza si va dal notaio soltanto per il vero di firma.

Questo sarebbe veramente un passo che ci qualifica e che ci rende moderni e forse un passo anche a vantaggio dei cittadini. Per carità, *absit iniuria verbis* non ce l'ho con i notai, ci mancherebbe altro, però siccome hanno altre cose forse più importanti da fare, non stiamo ad ingolfarli di lavoro per il passaggio di un orticello, di un campo dal fratello alla sorella o altro, che poi non lo fanno gratis. Se si può dare lavoro ai geometri o alle diverse ADR, che può essere l'ordine degli avvocati o quello dei privati, ci vedremo più vicini alla gente, perché oggi spendere 5 mila o 7 mila euro per un passaggio di proprietà non è poco, ma è troppo, se vogliamo veramente fare le cose copiando dall'Austria, che è la madre di questa legge, forse non sarebbe male. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Anderle. Ne ha facoltà.

ANDERLE: Grazie, Presidente. Solo per esprimere il voto favorevole dell'Unione per il Trentino, non poteva essere diversamente, visto che abbiamo votato tutti gli articoli.

Colgo l'occasione per ritornare un attimo sul tema relativo all'accesso ai dati del libro fondiario, che era un po' il contenuto di quell'emendamento, l'articolo 8-bis che è stato ritirato e che avevo sottoscritto, la volta scorsa, con una firma tecnica, ma tutto sommato anche convinto dell'utilità di poter accedere facilmente e magari anche gratuitamente ai dati del libro fondiario.

La volta scorsa mi era stato assicurato che di fatto il problema non c'è e che anche adesso c'è la possibilità di accedere senza particolari problemi. Approfondimenti che ho potuto fare nel corso di queste due, tre settimane, mi hanno convinto invece che proprio così non sia la cosa, ovvero che necessiti di una messa a punto, tant'è che c'è sì la possibilità di accedere da parte di chi è incaricato di stime immobiliari ai dati del libro fondiario, però ci vogliono tempi e soprattutto con una spesa abbastanza considerevole, comunque non irrilevante.

Allora credo che questo sia un problema concreto, un problema reale, che ci sia l'oggettiva utilità di poter accedere, all'insegna della trasparenza massima, ai dati del libro fondiario. Preciso che ho sentito forti apprezzamenti per il lavoro fatto e i dati del libro fondiario sono considerati una miniera ben organizzata, ben gestita e allora questa risorsa dovrebbe essere messa a disposizione, proprio nell'interesse del pubblico ed in primis nell'interesse di chi opera nel settore. Ci sono questi professionisti incaricati delle stime immobiliari che accedono molto più del libero cittadino, che accederà qualche volta nella sua vita ai dati del libro fondiario, ma loro utilizzano questi strumenti proprio per lavoro ed è bene che ci sia una circolazione più ampia possibile di questi dati e la facilità di accesso agli stessi.

Magari si potesse arrivare anche a poter pubblicare via web i dati delle tavole dell'ufficio fondiario e tutte le operazioni che avvengono. È richiesta sempre di più la trasparenza in tutti i settori, in particolare nel settore dell'ente pubblico e quindi anche questo è un settore che se fosse garantita la massima trasparenza e la possibilità di accesso avremmo fatto un notevole passo in avanti.

Quindi, confermando ovviamente il voto favorevole, l'auspicio è che l'assessore con gli uffici possa in qualche modo trovare lo strumento per poter agevolare l'accesso ai dati cui facevo riferimento. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: La ringrazio Presidente. Il carattere di questo disegno di legge è un carattere eminentemente tecnico, per cui non entro più di tanto nel merito, se non come appassionato della materia, non posso definirmi un competente, per ringraziare preliminarmente i tecnici che vi hanno lavorato, i dirigenti ed i collaboratori, perché mi pare che dal punto di vista squisitamente tecnico la legge sia assolutamente pertinente.

Fra l'altro, porta con sé un significato storico-culturale, perché parliamo di istituti che mutuamo da ordinamenti secolari e che, se non vado errato, rappresentano un unicum in Italia, di cui andiamo gelosi come patrimonio giuridico e culturale.

Mi resta una domanda che avrei formulato in seno all'emendamento istitutivo dell'articolo 8-bis, che poi essendo stato ritirato mi ha consentito di riformularlo ed attiene all'istituto della pubblicità. Mi pare che questa sia già prevista dall'articolo 7 della legge che disciplina la materia, per cui la mia firma

tecnica, posta in capo a quell'emendamento, sicuramente mi avrebbe consentito, se l'emendamento fosse stato confermato, di dichiarare la mia astensione sul voto stesso, per le ragioni che espongo, peraltro formulando anche una domanda finale. Le ragioni sono nel fatto primariamente, ma vorrei una risposta da parte dell'assessore, la pubblicità è già prevista nell'articolo 7 della legge che disciplina la materia e per quanto riguarda il ripristino convengo che si tratta di un procedimento di tipo amministrativo, che deve essere garantito e coperto dalla segretezza, fino a che il procedimento non si è concluso con l'editto della Corte d'Appello che istituisce il nuovo libro fondiario.

Detto tutto questo, mi pare assolutamente pertinente anche l'osservazione che faceva poc'anzi il collega Anderle, per cui chiedo se queste sono le coordinate per quanto attiene alla pubblicità in questo contesto e se è possibile fare qualcosa per rendere meno costoso il procedimento e non ripeto quanto ha detto l'oratore che mi ha preceduto.

Per quanto ci riguarda, dichiariamo il nostro voto di astensione in votazione finale.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Ne ha facoltà.

PENASA: Grazie, Presidente. Vedo che il tema che abbiamo posto con l'emendamento ha giustamente sortito l'effetto desiderato e cioè di porre all'attenzione di quest'aula un problema che esiste, perché al di là di quello che è enunciato nella legge come principio, di fatto poi il cittadino non va a fare una verifica sui principi delle leggi, si trova di fronte a situazioni che variano, rispetto ad un trascorso al quale si era abituato e – io dico – al quale aveva diritto.

In effetti, il problema c'è, esiste ed è pur vero che è dichiarato in legge questo principio della libertà di accesso, ma oggi sappiamo benissimo che abbiamo questioni economiche, che ci sono state più volte sottoposte come elemento di problematicità e ci sono proprio elementi di difficoltà nell'accesso a ciò che è un patrimonio culturale di questa nostra amministrazione regionale, ora purtroppo divisa sulle due istituzioni regionali.

Per questo noi ci faremo carico successivamente di una prossima proposta o di modifica o di integrazione, per quanto riguarda la normativa esistente, perché mi fa piacere che il collega Anderle abbia rilevato che la questione è sentita dai cittadini e di fatto è un elemento esistente.

Per quanto poi riguarda la legge in sé, registra sostanzialmente tutto quello che serve fare per attuare questa innovazione tecnologica di un trasferimento da un vocabolario ad un altro, perché praticamente stiamo parlando di un cambiamento rispetto ai modi con i quali andiamo a codificare questi elementi, però non vi sono dei cambiamenti sostanziali. L'unico cambiamento innovativo che continuiamo a registrare su questi aspetti – l'ha sottolineato bene prima il collega Eccher – è che da una parte vediamo grandi manifestazioni, nelle quali si dice che andiamo verso l'Euregio, che costruiremo qualche cosa di nuovo oltre quelli che sono i confini provinciali, ma poi nei fatti, ogni giorno, si toglie un mattone da quella casa comune che comunque abbiamo, che è questa Regione e poi ognuno cerca di vendere a proprio modo, secondo la propria convenienza elettorale, le giustificazioni di ciò.

Rimane il fatto, per chi è regionalista convinto, come noi lo siamo, che anche con questa legge qualche mattone alla casa comune, per quanto

riguarda un aspetto storico che sicuramente legava le nostre due Province e quindi un'unità di questa Regione è stato ulteriormente tolto.

Questo sicuramente è uno degli elementi che non ci può far portare ad un voto positivo, ma il nostro gruppo presenterà un voto di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Firmani. Ne ha facoltà.

FIRMANI: Grazie, Presidente. Per chiedere alcuni chiarimenti che mi sono appuntato.

Innanzitutto sul notaio, ormai è una figura sempre più anacronistica la figura notarile, con le tecnologie che avanzano certi mestieri si superano, non costruiscono più la locomotiva a vapore, ad un certo punto spariranno anche i notai, un residuo del medioevo, delle signorie, sono cose che si debbono superare.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, perché se dovesse entrare qualche hacker, cosa succederà? Quanti backup si sono fatti? Qual è quello certificato sicuro? Queste sono cose abbastanza delicate, quindi chiedere delle conferme di questo tipo.

Infine sui costi. Sarebbe opportuno averlo libero, indubbiamente, uno va lì, si collega, è vero che costa, ma costava anche l'altro, quello cartaceo, eppure era gratuito, ma quello cartaceo non era gratuito in realtà, una volta ci sono andato, ho speso i soldi per la benzina per andare e per tornare e ho perso più di un'ora nel tentativo di capire qualcosa e non ho capito nulla. Alla fine ho chiesto alla segreteria di darmi un certificato e l'ho pagato. Quindi un minimo di costi c'è ancora.

Chiederei anche quest'ultima informazione. Se qualcuno abita in un paesino sperduto e deve andare poi a controllare, adesso era una perdita di tempo spostarsi, prendere l'autobus, eccetera, nel futuro potrebbe in teoria collegarsi on-line, ma potrebbe non essere capace di effettuare un collegamento on-line una persona anziana, che non ha il computer, allora sarebbe opportuno istituire presso tutti i comuni una persona, dare l'incarico ad uno dell'anagrafe o quello che è e consentire ad un cittadino di andare presso il suo comune e dal comune riceve poi le informazioni che gli servono, senza dover fare decine di chilometri. Quindi fornire questo ulteriore servizio ai cittadini, eventualmente dietro un piccolo compenso equivalente al costo del biglietto dell'autobus, per recarsi personalmente.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Seppi. Ne ha facoltà.

SEPPI: Grazie, Presidente. È una dichiarazione di voto, per cui annuncio il mio voto contrario, preso atto che non si è voluto procedere nell'intenzione di mantenere l'ufficio tavolare e catasto con i suoi libri, con la sua storia, con la sua tradizione.

Mi meraviglio dei colleghi di madrelingua tedesca che sono molto affezionati alla nostra storia, specialmente quando la nostra storia ha origini asburgiche, perché se le avesse nel ventennio posso capire che vada al macero, ma le origini asburgiche sono ritenute sacre in questa terra, compresi gli Schützen del Trentino. Per cui aver buttato al macero o comunque smettere quello che è sempre stato nella nostra storia un diligente compito di trascrizione

su dei libri antichi, di tutte quelle che sono le trascrizioni tavolari e catastali, francamente ritengo che sia un'assurdità.

Dopo di che qualcuno dice che troppo personale costa, abbiamo quasi 18 mila dipendenti in Provincia di Bolzano, non so quanti sono in Provincia di Trento, ma non so se non si trovava la possibilità di continuare un discorso che avrebbe mantenuto la storia di questa Provincia e di questa Regione.

Ciò detto, mi faccio poi questo tipo di domanda: perché quando si parla di personale si parla dal basso e si arriva all'alto, perché il tavolare e il catasto di Bolzano, che effettivamente hanno lo stesso lavoro di quelli di Trento, abbiamo una superficie che è più o meno la stessa ed un numero di abitanti che è sovrapponibile, perché, signor assessore, a Bolzano abbiamo un capo ripartizione che fa il tavolare ed il catasto ed a Trento ne dobbiamo avere due? Mi chiedo: a Trento non sono capaci di essere all'altezza di quelli di Bolzano? Non è vero. E allora se non sono capaci di essere all'altezza di quelli di Bolzano, perché a Trento abbiamo un dirigente in più e Bolzano dimostra che non serve?

Allora cominciamo a verificare dove bisogna tagliare quando si parla di denaro pubblico. A Bolzano c'è una ripartizione, c'è un tavolare e c'è un catasto, hanno due capi che fanno capo ad un capo di ripartizione, giusto? Benissimo. A Trento abbiamo il tavolare che fa capo ad un capo di ripartizione ed il catasto la stessa cosa. Quindi ne abbiamo uno in più. Cosa costa un capo di ripartizione in più? Non so quante centinaia di migliaia di euro. Assessore, vorrei una risposta.

Manifesterò poi anche sulla questione dei gruppi consiliari, che non centra nulla, ma centra sempre, in una mangiatoria di costi della Provincia di Trento che diventa esasperata quando è confrontata con la Provincia di Bolzano. Attenzione che in provincia di Bolzano il tavolare e il catasto lavorano con personale bilingue, cosa che a Trento assolutamente non serve. Se fosse viceversa, forse ci sarebbe la scusa della pratica del bilinguismo, di conseguenza i documenti vanno fatti in tutte due le lingue, quindi ci sarebbe tutta una ragione di giustificazione. Qua siamo viceversa, con tutti questi gravami che ci sono in Provincia di Bolzano abbiamo un capo di ripartizione, mentre a Trento ne abbiamo due.

Voglio una risposta, perché queste cose devono anche finire sui giornali, è ora di finirla che noi buttiamo via denaro pubblico quando non serve! Non sono all'altezza di dire, signor assessore, se servono o non servono due capi ripartizione a Trento, sono però in grado di dire che se ne basta uno a Bolzano assolutamente ne deve bastare uno anche a Trento.

Questo è ineludibile, è inconfutabile, è un ragionamento che non può assolutamente essere smontato. Due province che hanno la stessa superficie più o meno, lo stesso numero di abitanti più o meno, forse ci sarà qualche comune catastale in più, preso atto che in provincia di Trento abbiamo un numero di comuni che è quasi il doppio, fino a quando qualcuno finalmente, la Provincia di Trento o la Regione, non farà delle leggi che mettono insieme qualche comune, ma il lavoro è lo stesso, anzi è molto di meno, preso atto che non c'è il tedesco.

Allora voglio una risposta precisa, perché questa è una denuncia precisa di sperpero, secondo me, di denaro pubblico. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il disegno di legge n. 34.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

**PRÄSIDENTIN ZELGER THALER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ
ASSUME LA PRESIDENZA LA PRESIDENTE ZELGER THALER**

PRÄSIDENTIN: Ich gebe das Ergebnis bekannt:

Abstimmende:	62
Jastimmen:	34
Gegenstimmen:	6
Weißer Stimmzettel:	22

Damit ist der Gesetzentwurf Nr. 34 genehmigt.

Wie heute im Fraktionssprecherkollegium beschlossen, müssen sich die Fraktionsvorsitzenden zusammensetzen, der zuständige Assessor und jene, die im Wesentlichen eventuell am Gemeindegesetz interessiert sind, um eine Lösung zu finden. Wir müssen jetzt mit der Tagesordnung fortfahren. Wir haben aber immer noch alle diese Unterlagen aufliegen. Wir müssen jetzt gemeinsam nach einer Lösung suchen, deshalb würden wir die Sitzung bis 18.00 Uhr unterbrechen, d.h. alle jene, die sich jetzt nicht am Gemeindegesetz beteiligen wollen oder die nicht Abänderungen haben, kommen morgen um 10.00 Uhr wieder. Alle anderen werden jetzt in den Sitzungssaal gehen, um eine Lösung zum Gemeindewahlgesetz zu suchen.

Wir schließen jetzt die Sitzung. Die Fraktionsvorsitzenden, das Präsidium und der zuständige Assessor und vielleicht die Mitglieder der Regierung und alle jene, die Abänderungsanträge oder Tagesordnungsanträge eingebracht haben, kommen bitte jetzt zur Aussprache.

(ore 16.42)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 34: Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 “Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario” (presentato dalla Giunta regionale)</p> <p style="text-align: right;">pag. 3</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 34: Änderungen zum Regionalgesetz vom 1. August 1985, Nr. 3 „Wiederanlegung, Wiederherstellung und Ergänzung des Grundbuches“ (eingebracht vom Regionalausschuss)</p> <p style="text-align: right;">Seite 3</p>
<p>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</p> <p style="text-align: right;">pag. 24</p>	<p>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</p> <p style="text-align: right;">Seite 24</p>

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER
--

LEITNER Pius (DIE FREIHEITLICHEN)	pag.	3
PENASA Franca (LEGA NORD)	"	5-8-20
CHIOCCHETTI Luigi (UNION AUTONOMISTA LADINA)	"	8
CASNA Mario (LEGA NORD)	"	9-18
ECCHER Claudio (CIVICA PER DIVINA PRESIDENTE)	"	17
ANDERLE Renzo (UNIONE PER IL TRENTINO)	"	18
MORANDINI Pino (IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)	"	19
FIRMANI Bruno (MISTO)	"	21
SEPPI Donato (MISTO)	"	21